

La nomina dell'amministratore di sostegno

Successivamente al ricorso viene fissata l'udienza alla quale devono presenziare le persone indicate nell'atto e il beneficiario.

E' obbligo del ricorrente comunicare agli altri interessati la data dell'udienza, assicurandosi di trattenere copia dell'avvenuta comunicazione da produrre al Giudice Tutelare.

La nomina dell'amministratore di sostegno avviene con decreto entro 60 gg. dal deposito del ricorso; di norma la preferenza va ai parenti e alla persona stabilmente convivente, possono essere comunque amministratori anche persone estranee individuate dal Giudice.

Il decreto deve indicare la temporalità dell'incarico (a tempo determinato o indeterminato), i compiti dell'amministratore di sostegno, i margini di autonomia del beneficiario e i termini per la presentazione delle rendicontazioni.

La finalità dell'amministratore di sostegno di protezione del più debole si realizza attribuendo all'amministratore lo svolgimento di attività che hanno un rilievo giuridico.

L'incarico di amministratore è gratuito.

Doveri dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno deve svolgere le funzioni con fedeltà e diligenza, deve attenersi alle prescrizioni indicate dal Giudice Tutelare e relazionare allo stesso almeno una volta l'anno.



A chi rivolgersi in ASL della Provincia di Milano 1

Ufficio Tutela Provvidenze Economiche ASL della Provincia di MILANO 1

Referente Dr. Colombo Giulio

Via Spagliardi, 19

Parabiago

Tel. 0331/498648 Fax. 0331/498670

e-mail: colombo.g@aslmi1.mi.it

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004: Amministratore di sostegno



U.O.C. Vigilanza e Controllo

U.O.C. Pianificazione Servizi alla Persona

Finalità



La legge ha la finalità di tutelare le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

E' necessario che l'infermità, causa della limitazione dell'autonomia, si ripercuota in modo negativo sulle capacità intellettive, compromettendole in modo più o meno grave.



Chi sono i destinatari della norma

Tutte le persone maggiorenni non in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi per una menomazione o infermità. Rientrano nella casistica anche tutte quelle persone che non essendo abitualmente inferme si trovino tuttavia in difficoltà a causa dell'età avanzata, della "semplicità" della loro

condizione psichica o perché indebolite dalla dipendenza o dall'uso di sostanze stupefacenti.

La situazione di fragilità deve riguardare una o tutte le aree sotto indicate:

- cura della propria persona
- gestione dei propri interessi (beni mobili e immobili)
- espressione della volontà in ordine a diritti personali (consenso alle cure, accettazione eredità ecc.).

Chi può chiedere l'attivazione della procedura

I soggetti che possono chiedere l'attivazione della procedura sono:

- gli stessi beneficiari nella consapevolezza che nel breve/medio periodo perderanno totalmente o parzialmente la capacità di provvedere ai propri interessi
- i familiari
- i responsabili dei Servizi socio/sanitari
- il Pubblico Ministero.



Il procedimento

Si attiva con la presentazione di un ricorso per il quale non è necessario il patrocinio di un legale.

Il ricorso deve contenere:

i dati del ricorrente;

le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;

il nominativo e il domicilio dei familiari più stretti (coniuge e figli, in assenza fratelli e nipoti);

la proposta della persona disposta a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno;

una relazione in ordine all'infermità, come essa incide sulle possibilità del beneficiario di autodeterminarsi, alle capacità residue;

i motivi per cui si inoltra il ricorso;

la situazione reddituale e patrimoniale;

le necessità ordinarie e straordinarie del beneficiario.

